



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI
SASSARI**

Prot. N° 1367/2022

*All'Ufficio Scolastico
Regionale in persona del direttore
pro-tempore CAGLIARI*

*All'Ufficio Scolastico Provinciale in
'persona del direttore pro-tempore
SASSARI
NUORO*

e per conoscenza

Al Presidente della Giunta Regionale

Al Direttore Generale delle Politiche Sociali

**Ai Sindaci e Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni del
Circondario**

**OGGETTO: Linee guida per la prevenzione e il contrasto
della evasione dell'obbligo scolastico.**

Letto l'art. 34 co. 1 e 2 Cost. a mente del quale *"La Scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita"*;

Rilevato che la Legge 57 del 2003 ha introdotto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dai sei ai diciotto anni che comprende *"l'obbligo scolastico"* (dai 6 ai 14 anni) e *"l'obbligo di istruzione"* (dai 14 ai 16 anni);

Considerato che a sensi dell'art. 1 della Circolare Ministeriale n. 101 del 30.12.2010 *"nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni"*;

Considerato, altresì, che l'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 139 del 22.08.2007 stabilisce che *“L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*, il quale a sua volta prevede che *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di Scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età”*;

Letto l'art. 113 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 che, in tema di responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico, prevede che *“rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci”*;

Rilevato che, pur rimanendo obbligatoria l'istruzione per dieci anni, così come previsto dal richiamato art. 1 co. 622 L. 296/2006, la giurisprudenza (Cass. 4520/2017) ha chiarito che è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 731 c.p., solo l'inosservanza dell'obbligo della Scuola primaria (ed invero a mente dell'art. 111 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 *“all'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico”*);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) del Decreto Ministeriale n. 489 del 13.12.2001, provvedono alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, i Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione, nonché il Sindaco, o un suo delegato, del Comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;

Letto 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 che, in tema di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, prevede che *“il Sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il Sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla Scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico. Si considerano giustificate le assenze dalla Scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101”*;

Rilevato che ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 59 del 2004 e successive modifiche, il limite massimo di assenze, è pari a 41 giorni di lezione;

Considerato che l'obbligo di vigilare sull'osservanza dell'obbligo scolastico o di istruzione è, *in primis*, di pertinenza del Sindaco che, prima dell'inizio di ogni anno, dovrà segnalare alla Scuola tutti i minori residenti nel proprio Comune in età di obbligo scolastico, ma anche i minori provenienti da altri Comuni o dall'estero;

Rilevato che i Dirigenti Scolastici, prima dell'inizio dell'anno scolastico, devono dare comunicazione delle avvenute iscrizioni ai Comuni di residenza degli obbligati, per i necessari riscontri;

Rilevato, altresì, che il Dirigente Scolastico non è solo preposto a verificare l'avvenuta iscrizione, ma anche la regolare frequenza dei soggetti obbligati ed eventualmente le cause giustificative delle assenze;

Considerato che tale verifica riguarda tutti i minori ivi compresi quelli trasferitisi in altra Scuola (il Dirigente, attraverso comunicazione formale, dovrà trasferire la responsabilità del controllo alla nuova Scuola in cui l'alunno dichiara di volersi iscrivere) e quelli per i quali è stata scelta la cd. educazione parentale (a mente dell'art. 111 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e dell'art. 1 co. 4 del Decreto Legislativo del 15 aprile 2005 n. 76 *"i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli"*);

Rilevato che si rende necessario garantire un sistema di controllo effettivo e capillare, questa Procura promuove un'organizzazione sinergica tra le varie Istituzione volte a garantire una tempestiva ed efficace azione di controllo e di contrasto del fenomeno dell'evasione dell'obbligo scolastico, spesso spia di più gravi disagi familiari o di una devianza minorile.

A tal fine, si offrono le seguenti linee guida.

1. Verifica sulla REGOLARE ISCRIZIONE a Scuola degli alunni che si trovino in età da dover assolvere all'obbligo di scolastico o di istruzione

La prima verifica spetta al Sindaco il quale, alla luce della richiamata normativa, entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, dovrà predisporre l'elenco di tutti i minori soggetti all'obbligo di scolastico o di istruzione residenti/domiciliati nel proprio territorio di competenza e provvede a darne notizia, mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero affissione all'albo pretorio di apposito avviso. Entro 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, ciascun Dirigente Scolastico dovrà dare comunicazione ai Comuni di residenza degli obbligati, per i necessari riscontri in ordine all'avvenuta iscrizione. Nel caso in cui si accerti che il minore non sia stato regolarmente iscritto a Scuola, verrà attivata la procedura di controllo volta a verificare le ragioni della mancata iscrizione, che possono essere *"fisiologiche"* (come trasferimento in altra Scuola, cambio di residenza), o *"patologiche"* (mancato assolvimento dell'obbligo scolastico da parte

del genitore, o chi ne fa le veci, che non ha provveduto ad iscrivere il minore a Scuola, rifiuto da parte del minore, ecc.). Tale controllo verrà demandato, attraverso apposita segnalazione da parte del Sindaco, ai Servizi Sociali territorialmente competenti i quali, anche avvalendosi, se del caso, della Polizia Locale, provvederanno a verificare le ragioni della mancata iscrizioni a Scuola. Nel caso di mancata iscrizione per "*cause fisiologiche*" (trasferimento in altra Scuola o in altro Comune), i Servizi Sociali provvederanno alla pronta comunicazione al Dirigente Scolastico che, a sua volta, provvederà, mediante formale nota scritta, a trasmettere la responsabilità del controllo circa l'adempimento dell'obbligo scolastico alla nuova Scuola. Esclusa la sussistenza di "*cause fisiologiche*", deve dedursi che la mancata iscrizione a Scuola sia da attribuire, *ex adverso*, a "*cause patologiche*" e in questo caso, i Servizi Sociali provvederanno immediatamente a dare comunicazione al Sindaco, affinché provveda ad ammonire i genitori inadempienti ai sensi dell'art. 114 co. 5 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con l'avvertimento che se entro una settimana non provvederanno a presentare il minore a Scuola senza, tra l'altro, addurre una giustificazione plausibile, si procederà, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p.

Nel contempo, a fronte di riscontrate "*situazione patologiche*", i Servizi Sociali provvederanno a prendere contatti con i genitori al fine di verificare se sussistono margini di collaborazione e, quindi, la possibilità di fornire i necessari aiuti/supporti e, dunque, di sanare l'inadempimento circa l'iscrizione. Diversamente, i Servizi Sociali provvederanno a dare immediata comunicazione alla Procura per i Minorenni, corredando la segnalazione circa l'insolvenza dell'obbligo scolastico o di istruzione (a questo punto perpetrata malgrado l'ammonimento del Sindaco), con una relazione socio-familiare, in modo da permettere al Magistrato di intervenire, avanzando idonei ricorsi al Tribunale per i Minorenni.

2. Verifica circa la REGOLARE FREQUENZA scolastica

I Dirigenti Scolastici di tutti gli ordini e grado, al fine di evitare forme di dispersione scolastica, devono controllare che gli alunni iscritti nelle loro scuole frequentino effettivamente e regolarmente le lezioni. In presenza di soggetti a rischio dispersione scolastica, il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare tempestivamente la famiglia del minore per chiarire le responsabilità dei genitori in ordine all'adempimento dell'obbligo scolastico e a concordare interventi mirati a rimotivare gli alunni.

È bene precisare che il Decreto Legislativo 59 del 2004 indica il numero massimo di assenze (41 giorni) che possono essere accumulate nel corso di un intero anno scolastico, non vi è, però, alcuna norma che chiarisca quando si è in presenza di un "*rischio dispersione scolastica*". Tale valutazione, quindi, è rimessa alla discrezione del singolo Dirigente Scolastico. Si ritiene, tuttavia, di dover fornire un suggerimento, anche in un'ottica di armonizzazione delle prassi: il numero di assenze in presenza delle quali (e senza un giustificato motivo) è possibile ritenere sussistente una ipotesi di "*interruzione scolastica*" è di n. 15 giorni consecutivi; mentre il numero di assenze in presenza delle quali (e senza un giustificato motivo) è possibile ritenere sussistente una ipotesi di "*irregolarità nella frequenza*" è di n. 20 giorni di assenze non consecutive, accumulate durante il primo trimestre/quadrimestre.

Laddove, malgrado il bonario tentativo di riportare il minore a Scuola, questi continui a non frequentare o a frequentare in maniera irregolare, il Dirigente Scolastico, dovrà formalmente segnalare l'inadempimento dell'obbligo scolastico o

di istruzione al Sindaco, affinché si dia luogo alla pratica dell'ammonimento di cui all'art. 114 co. 5 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Il Sindaco, quindi, provvederà ad ammonire i genitori inadempienti ai sensi dell'art. 114 co. 5 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con l'avvertimento che se entro una settimana non provvederanno a presentare il minore a Scuola senza, tra l'altro, addurre una giustificazione plausibile si procederà, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. Nel contempo, il Sindaco provvederà a dare immediata comunicazione ai Servizi Sociali affinché, nell'esercizio dei propri poteri istituzionali, si attivino per una indagine più approfondita della condizione socio-familiare del minore, adoperandosi, a seconda dei casi, con una presa in carico del nucleo familiare, con l'attivazione di interventi di supporto/sostegno alla genitorialità, ecc. Laddove, malgrado l'attivazione della rete di supporti e il formale ammonimento, dovesse persistere la situazione di irregolarità del minore e si riscontri la mancanza di collaborazione dei destinatari degli interventi di sostegno, nonché l'esistenza di gravi inadeguatezze non superabili attraverso aiuti intrafamiliari e/o situazioni di devianza minorile, i Servizi Sociali dovranno tempestivamente dare comunicazione alla Procura per i Minorenni, corredando la segnalazione relativa all'evasione dell'obbligo scolastico con una relazione socio-familiare, in modo da permettere al Pubblico Ministero di avanzare idonei ricorsi al Tribunale per i Minorenni.

Le presenti linee guida sono state redatte in collaborazione con la
Dott.ssa Roberta Del Giudice

Sassari, 19 novembre 2022

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Roberta Del Giudice

Roberta Del Giudice

Il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari

Dott.ssa Luisella Paola Fenu

Luisella Paola Fenu

